Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — Roma - Giovedì, 7 febbraio 1929 - Anno VII — Numero 32

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-685) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA " GAZZETTA UFFICIALE „

Per ottenere che la " Gazzetta Ufficiale „ pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio 1929 la " Gazzetta Ufficiale „ sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella " Gazzetta Ufficiale „ di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Istituto centrale di statistica: Bollettino quindicinale dei prezzi n. 3.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero dell'economia nazionale e Istituto centrale di statistica: Rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso (sabato 2 febbraio 1929 - Anno VII).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **496**.

LEGGE 9 dicembre 1928, n. **3247**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497, riguardante il collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497, riguardante il collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **497**.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. **3240**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — CIANO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 498.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 3250.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante modifiche al contrassegno di individuazione delle targhe degli autoveicoli delle provincie di Agrigento e di Enna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante modifiche al contrassegno di individuazione delle targhe degli autoveicoli immatricolati nelle provincie di Agrigento e di Enna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — MOSCONI — GIURIATI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 499.

LEGGE 27 dicembre 1928, n. 3248.

Contributi degli enti locali per il mantenimento dei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tabella 1ª allegata al R. decreto 21 ottobre 1923, numero 2539, è sostituita la seguente:

Tabella dei contributi.

Per i Regi istituti nautici del tipo *A*	L. 70,000
Per i Regi istituti nautici del tipo *B*	» 55,000
Per i Regi istituti nautici del tipo *C*	» 40,000
Per i Regi istituti nautici del tipo *D*	» 25,000

Art. 2.

La maggiore spesa derivante alle rispettive Provincie dall'attribuzione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo precedente per i Regi istituti nautici di Gaeta e di Trieste, in confronto a quelli risultanti dalla tabella 1ª del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, sarà ridotta ad un quarto nel primo anno a decorrere dalla data di cui all'art. 4.

In ciascuno dei seguenti tre anni il contributo così risultante sarà accresciuto di una aliquota equivalente ad una quarta parte dell'intera maggiore spesa, fino a raggiungere, nel quarto anno, la somma totale.

Art. 3.

Nulla è innovato, con la presente legge, alle disposizioni contenute nel R. decreto 13 agosto 1926, n. 1617.

Art. 4.

La presente legge ha vigore dal 16 ottobre 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 500.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 3292.

Aumento dei contributi degli enti locali a favore del Regio istituto industriale di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1970, concernente il riordinamento del Regio istituto industriale di Foggia;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli Enti al suddetto Istituto industriale;

Vista la deliberazione del comune di Foggia in data 27 ottobre 1927 con la quale viene provveduto all'aumento, in favore del suddetto Istituto, dell'attuale contributo annuo continuativo nella misura di L. 10,000 per l'anno 1928, di L. 20,000 per l'anno 1929 e di L. 30,000 per l'anno 1930 e seguenti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1970, a favore del Regio istituto industriale di Foggia, sono modificati come appresso:

il Ministero della pubblica istruzione . . L. 381,175
il comune di Foggia . . . . » 57,912
per l'anno 1928; L. 67,912 per l'anno 1929 e L. 77,912 per l'anno 1930 e seguenti;
la provincia di Foggia . . . . » 68,445
il Consiglio provinciale dell'economia di Foggia . . . . » 88,980

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 223. — FERZI.

Numero di pubblicazione 501.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928, n. 3061.

Riconoscimento del Regio istituto d'arte di Massa ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, articoli 3, 9, 42, 43, 73, 79;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
Viste le deliberazioni degli enti locali interessati al mantenimento come Regio istituto d'arte del Regio stabilimento teorico pratico di belle arti di Massa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio stabilimento teorico pratico di belle arti di Massa è mantenuto, con effetto dal 1° novembre 1924, come Regio istituto d'arte.

Art. 2.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono lo Stato, in ragione di tre quarti della spesa complessiva ed in ogni caso per non oltre la somma di L. 172,605: la provincia di Massa e Carrara, il comune di Massa e il Consiglio provinciale dell'economia di Carrara complessivamente in ragione di un quarto della spesa totale e cioè:

la Provincia di Massa e Carrara per L. 11,152.90;
il Comune di Massa per L. 40,805.65;
il Consiglio provinciale dell'economia di Massa e Carrara per L. 5576.45.

Art. 3.

E' approvato l'annesso statuto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Gli studenti iscritti al soppresso Stabilimento teorico-pratico di belle arti anteriormente al 1° novembre 1924, e quelli ammessi successivamente, potranno continuare gli studi nell'Istituto d'arte alle condizioni per ciascuno stabilite dalle commissioni esaminatrici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 79. — SIROVICH.

Statuto del Regio istituto d'arte di Massa.

Art. 1.

Il Regio istituto d'arte di Massa è retto dal presente statuto, oltrechè dalle disposizioni generali vigenti sugli istituti d'arte e da quelle comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica.

Costituzione dell'Istituto.

Art. 2.

L'Istituto d'arte di Massa comprende le seguenti sezioni:
1° del marmo e della pietra;
2° dei capimastri.

Art. 3.

La sezione del marmo e della pietra comprende il corso inferiore della durata di tre anni e il corso superiore della durata di tre anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere del marmo e della pietra; chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capo d'arte del marmo e della pietra.

Art. 4.

La sezione dei capimastri comprende il corso inferiore della durata di due anni e il corso superiore della durata di quattro anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere muratore.

Chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capomastro.

Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e composto di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, di un rappresentante della provincia di Massa e Carrara, di un rappresentante del comune di Massa, di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia di Massa e Carrara, e del direttore dell'Istituto.

Al Consiglio possono aggiungersi dal Ministro per la pubblica istruzione altri componenti in rappresentanza di Enti che si assumano di concorrere in maniera continuativa al mantenimento dell'Istituto.

Art. 6.

Il Consiglio dura in carica quattro anni; ciascun componente può essere confermato.

Art. 7.

Il presidente è scelto dal Ministro fra i componenti del Consiglio; il Consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente.

Art. 8.

Decadono dall'ufficio e vengono sostituiti quei componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre adunanze consecutive.

I componenti del Consiglio, nominati dal Ministro in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo in cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Art. 9.

Il Consiglio tiene di norma una seduta ordinaria ogni mese; si aduna, inoltre, in seguito a convocazione straordinaria del presidente, tutte le volte che sia riconosciuto necessario da lui o dal direttore o sia richiesto da almeno due degli altri componenti.

Art. 10.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione potranno essere adottate deliberazioni d'urgenza semprechè il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

Uno dei componenti, designato dal Consiglio, adempie l'ufficio di segretario.

Art. 11.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di procedere allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina, per un tempo non superiore a due anni, di un Commissario, o di una Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio.

Direttore.

Art. 12.

Il direttore è scelto e nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra il personale insegnante di ruolo od anche fra gli estranei all'Istituto.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto ed ha alla sua dipendenza tutto il personale insegnante, tecnico, di amministrazione e di servizio; provvede inoltre all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Durante le sue assenze designa a sostituirlo uno degli insegnanti stabili.

Personale insegnante e tecnico.

Art. 13.

Il personale insegnante indicato nella annessa tabella n. 1 si distingue in professori stabili e professori non stabili.

Per i professori stabili valgono le norme generali vigenti per gli istituti d'arte.

I professori non stabili sono nominati, su proposta del direttore, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale ne dà comunicazione al Ministero; si intendono confermati anno per anno qualora il Consiglio non proceda a nuova nomina.

Il Ministro ha facoltà di revocare la nomina e di procedere alla sostituzione dell'insegnante, sentito il parere di una speciale Commissione da nominarsi ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

Ai professori non stabili è corrisposta la retribuzione indicata nell'annessa tabella n. 1 in dodici rate mensili posticipate.

Ai professori non stabili sono del resto applicate le disposizioni vigenti per il personale insegnante di ruolo degli istituti di istruzione artistica.

Art. 14.

Il personale tecnico, indicato nell'annessa tabella n. 1, è regolato dalle disposizioni generali vigenti per gli istituti d'arte.

Art. 15.

Il personale insegnante e tecnico ha l'obbligo di prestare la sua opera per l'insegnamento e le esercitazioni inerenti al posto occupato in conformità degli orari e programmi di studio di ciascuna sezione.

Segretario.

Art. 16.

Il segretario attende al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza di ufficio, alla tenuta dei registri amministrativi e scolastici, a tutti i lavori di scrittura, di protocollo e di archivio occorrenti nell'Istituto. Disimpegna l'ufficio di economo e provvede alla tenuta dei registri e delle scritture contabili, dell'inventario dei beni mobili e della contabilità dei magazzini. Dipende direttamente dal direttore, dal quale riceve istruzioni per l'adempimento del suo ufficio. Invigila sul personale di servizio.

Art. 17.

Il segretario rilascia certificati, estratti di registri e copie di documenti per uso scolastico: tali atti devono portare la firma del direttore o di chi ne fa le veci e del segretario.

Trattamento economico e di carriera del personale stabile.

Art. 18.

Il personale insegnante, tecnico e amministrativo dell'Istituto è assegnato ai gradi per ciascuno indicati nell'annessa tabella n. 1 secondo le norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e relative estensioni e modificazioni.

Il personale insegnante e tecnico consegue il grado successivo a quello iniziale dopo un triennio di esperimento, trascorso il quale viene confermato. Viene assegnato a ciascuno degli altri gradi superiori rispettivamente dopo altrettanti periodi di otto anni. Chi consegue la nomina senza concorso è esentato dall'esperimento e dalla permanenza nel grado relativo.

Il segretario consegue il grado superiore dopo otto anni di permanenza in quello iniziale; agli effetti del collocamento nel grado di segretario è valutato per intero il servizio prestato in altri posti di gruppo *C*.

Personale subalterno.

Art. 19.

I custodi inservienti stabili sono nominati esclusivamente in seguito a concorso dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto; del resto valgono per essi le norme relative al personale subalterno dei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, del quale ricevono anche identico trattamento economico.

Trattamento di riposo.

Art. 20.

Per il trattamento di riposo del personale insegnante, di amministrazione e di laboratorio si applicano le disposizioni del R. decreto 9 maggio 1926, n. 1277.

Per il trattamento di riposo dei custodi inservienti si provvede dal Ministero della pubblica istruzione mediante iscrizione a un Istituto di previdenza a carico del bilancio dell'Istituto.

Consiglio degli insegnanti.

Art. 21.

Il direttore è assistito, per quanto concerne l'ordinamento tecnico e didattico dell'Istituto, dal Consiglio degli insegnanti, composto di tutti gli insegnanti, anche non stabili, supplenti o incaricati.

Al Consiglio degli insegnanti può essere aggregato, per determinati oggetti, il personale delle officine.

Il direttore ha parimenti facoltà di convocare, per oggetti attinenti all'ordinamento tecnico e didattico, Consigli così del solo personale di ruolo, stabile e non stabile, come del personale addetto a una singola sezione.

Anno scolastico.

Art. 22.

L'anno scolastico comincia il 1° settembre e termina il 30 giugno successivo.

Le lezioni hanno inizio il 16 settembre e terminano il 31 di maggio.

Le lezioni e le esercitazioni hanno luogo tutti i giorni, tranne le domeniche, le feste civili e religiose riconosciute ed altri 15 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, di Pasqua ed altre consuetudinarie.

I giorni di vacanza sono stabiliti dal direttore.

Durante i due mesi di vacanze estive potranno tenersi aperte le officine per le esercitazioni degli alunni, con le modalità e norme che saranno stabilite anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Insegnamento.

Art. 23.

L'insegnamento delle singole materie grafiche e le esercitazioni pratiche si svolgono collettivamente per gli alunni di ciascuna sezione. L'insegnamento delle materie teoriche è impartito separatamente agli alunni di ciascun anno di corso; può essere impartito cumulativamente ad alunni di anni di corso e di sezioni diverse per lo svolgimento di quelle parti di programma che siano comuni.

Officine.

Art. 24.

Le officine di ciascuna sezione sono ordinate in modo appropriato alle relative finalità artistiche e professionali, sono fornite dei mezzi occorrenti all'esecuzione dei lavori di ciascuna arte, secondo i programmi dell'insegnamento e le necessità dell'industria.

Le esercitazioni consistono nell'esecuzione, in collaborazione fra gli alunni dei due corsi, di lavori professionali.

I prodotti delle officine possono essere posti in vendita.

Le officine ricevono commissioni a pagamento di lavori che, a giudizio del direttore dell'Istituto e del professore direttore dell'officina, siano ritenuti utili ai fini della preparazione artistica e professionale degli alunni.

Non possono riceversi commissioni di carattere puramente commerciale.

Le condizioni di ciascuna commissione sono fissate per iscritto.

Il ricavato dalla vendita dei prodotti delle officine e dalle commissioni è iscritto nel bilancio dell'Istituto.

All'esecuzione dei lavori delle officine, compresi quelli per commissioni, non deve di regola partecipare alcun estraneo all'Istituto, salvo casi eccezionali nei quali la collaborazione di personale estraneo deve essere approvata preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Alunni.

Art. 25.

Gli alunni hanno l'obbligo della frequenza a tutte le lezioni ed esercitazioni proprie della sezione e del corso cui sono iscritti; compatibilmente con l'orario del proprio corso possono essere autorizzati a frequentare le esercitazioni proprie di altra sezione.

L'alunno che sia assente senza giustificato motivo per più di quindici lezioni è escluso dalla frequenza e dagli esami per tutto l'anno scolastico.

Art. 26.

Il profitto degli alunni nelle materie grafiche e teoriche e nelle relative esercitazioni viene indicato con punti di merito da uno a dieci. Ogni mese viene assegnata una nota complessiva del profitto e della condotta in ciascuna materia ed esercitazione.

Il giudizio degli esami è dato parimenti con punti di merito da uno a dieci.

La promozione da un anno all'altro di ciascun corso e la licenza così dal corso inferiore, come da quello superiore, si conseguono da chi abbia riportato almeno sei punti in ciascuna prova di esame.

Per l'ammissione al corso superiore di ciascuna sezione occorre riportare, negli esami di licenza dal corso inferiore, una media di otto punti nelle prove di materie artistiche e di esercitazioni di officine.

Art. 27.

Per le mancanze commesse in scuola e fuori di scuola gli alunni sono puniti, a seconda della gravità:

a) con l'allontanamento dalla lezione o esercitazione per ordine del professore o del capo d'arte, che ne danno avviso rispettivamente al direttore e al professore;

b) con la sospensione fino a sei giorni per disposizione del direttore;

c) con la sospensione fino a quindici giorni;

d) con la esclusione dagli esami della prima sessione;

e) con l'espulsione per l'intiero anno scolastico e la perdita degli esami di ambedue le sessioni;

f) con l'espulsione definitiva dall'Istituto.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) sono inflitte per deliberazione del Consiglio degli insegnanti e comunicate al Ministero della pubblica istruzione, che ha facoltà di sospendere, modificare o revocare le deliberazioni.

Il Consiglio degli insegnanti, nel caso che abbia inflitto la pena di cui alla lettera *f*), ha facoltà di proporre al Ministero della pubblica istruzione la espulsione temporanea o definitiva da altre scuole dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 28.

Agli alunni meritevoli possono accordarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il Consiglio degli insegnanti o il Consiglio della rispettiva sezione, sovvenzioni a scopo di premio, di sussidio, o come partecipazione agli utili dei lavori delle officine. Tali concessioni possono essere condizionate all'obbligo di impiegare la somma concessa nelle spese degli studi, od al compimento di speciali esercitazioni, a scopo istruttivo, anche fuori della sede dell'Istituto.

Quando le sovvenzioni a favore di un alunno durante l'esercizio finanziario superino complessivamente le lire duemila, la deliberazione del Consiglio di amministrazione per ogni maggiore concessione deve essere approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di dispensare gli alunni di disagiata condizione dal pagamento, in tutto o in parte, delle tasse scolastiche quando ne siano riconosciuti meritevoli.

Amministrazione.

Art. 30.

L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Il Consiglio di amministrazione invia al Ministero entro il 31 marzo il conto preventivo delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio successivo ed entro il 30 settembre il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Al conto preventivo deve essere unita una copia della relativa deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Al conto consuntivo devono essere allegati i documenti giustificativi delle entrate e delle spese e una copia del conto corrente con l'istituto od ufficio cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto di conformità dell'istituto od ufficio anzidetto.

Al conto consuntivo deve essere unito un prospetto della consistenza patrimoniale risultante dall'inventario e delle variazioni in aumento e in diminuzione avvenute durante l'esercizio.

Art. 31.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla conservazione ed amministrazione dell'immobile sede dell'Istituto e degli altri beni immobili e mobili che comunque vengano a far parte del patrimonio dell'Istituto o gli siano assegnati in uso.

Tutte le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria dell'immobile in uso all'Istituto sono a carico del bilancio di esso.

Art. 32.

L'Istituto non può effettuare acquisti o alienazioni di immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui od altre obbligazioni che impegnino il bilancio per più di un esercizio (tranne i casi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214), accettare donazioni, lasciti o legati se non sia autorizzato con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Gli investimenti di capitali e le alienazioni di titoli, di macchine o di materiali e comunque di beni facenti parte del patrimonio dell'Istituto, devono essere preventivamente approvati dal Ministero della pubblica istruzione.

L'alienazione dei prodotti della scuola è approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 33.

I beni mobili sono dati in consegna, alle persone responsabili della loro conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in confronto con l'inventario.

I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna al segretario.

I beni mobili assegnati alle singole scuole od officine sono dati in consegna al rispettivo professore o capo d'arte ivi addetto, che ne rispondono verso l'amministrazione.

Art. 34.

Il materiale per le lavorazioni è dato in consegna al segretario, che lo custodisce in magazzino e ne fornisce le quantità occorrenti alle necessità delle singole scuole ed officine su richiesta scritta dei professori e capi d'arte vistata dal direttore.

I prodotti delle scuole ed officine sono dati in consegna al segretario, che li custodisce in magazzino.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione uno o più capi d'arte o custodi possono essere incaricati di coadiuvare il segretario, con funzione di magazziniere od altra, nella tenuta dell'inventario e nella custodia dei magazzini.

Art. 35.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere consegnati al segretario i fondi occorrenti per spese di limitata entità da eseguirsi di urgenza nell'interesse dell'Istituto.

I suddetti prelevamenti non possono superare la somma di lire duemila.

Art. 36.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di concedere compensi a carico del bilancio dell'Istituto per speciali prestazioni così da parte del personale come di estranei.

La erogazione dei compensi eccedenti le lire duemila nello stesso esercizio finanziario è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero.

La presente disposizione è applicabile anche nei casi di cui agli articoli 22 e 24, ultimo comma.

Art. 37.

I proventi delle tasse scolastiche indicate nell'annessa tabella n. 2 sono iscritti nel bilancio dell'Istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

TABELLA n. 1.

REGIO ISTITUTO D'ARTE DI MASSA.

Ruolo organico del personale.

1 Professore stabile di plastica di ornato e di figura, direttore dell'officina del marmo e della pietra. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).
1 Professore stabile di disegno di figura, per la sezione del marmo e della pietra. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).
1 Professore stabile di architettura, direttore delle costruzioni. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).
1 Professore stabile di disegno geometrico, elementi architettonici e ornamentali (per tutte le sezioni). — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).
1 Capo d'arte stabile per la sezione della lavorazione del marmo e della pietra. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *B*).
1 Capomastro stabile. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *B*).
1 Professore non stabile di aritmetica, geometria, scienze naturali, tecnologia. — Retribuzione annua L. 6000.
1 Professore non stabile di storia dell'arte, lingua e lettere italiane, storia e geografia. — Retribuzione annua L. 6000.
1 Abbozzatore e Aiuto (non stabile) specializzato per il gesso. — Retribuzione annua L. 1800.
1 Scalpellino non stabile. — Retribuzione annua L. 1800.
1 Segretario stabile. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *C*).
4 Custodi inservienti stabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

TABELLA n. 2.

Tasse scolastiche.

Iscrizione e frequenza a ciascun anno nei corsi inferiore e superiore di tutte le sezioni	L. 50
Diploma di licenza dal corso inferiore di ciascuna sezione	» 100
Diploma di licenza dal corso superiore di ciascuna sezione	» 150

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 502.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 3290.
Aumento dei contributi degli enti locali a favore della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 2011, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno;
Visto il R. decreto 5 aprile 1928, n. 1012, concernente i contributi dello Stato e degli enti a favore della suddetta scuola;
Viste le deliberazioni del comune di Ascoli Piceno in data del 27 dicembre 1927, dell'Opera pia Sgariglia in data del 1° luglio 1926;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi di cui all'art. 3 del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 2011, a favore della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno, sono modificati come appresso:

il Ministero della pubblica istruzione . .	L.	156,316
il comune di Ascoli Piceno	»	25,431
la provincia di Ascoli Piceno	»	27,776
il Consiglio provinciale dell'economia di Ascoli Piceno	»	10,000
la Pia Casa Sgariglia	»	15,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 221. — FERZI.

Numero di pubblicazione 503.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 3291.

Aumento dei contributi degli enti locali a favore della Regia scuola professionale per ciechi adulti in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 novembre 1924, n. 2349, concernente il riordinamento della Regia scuola professionale per ciechi adulti in Firenze;

Viste le deliberazioni del comune di Firenze in data del 24 aprile 1928, della provincia di Firen. in data del 15 dicembre 1927, della Camera di commercio di Firenze in data del 1° marzo 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi di cui all'art. 2 del R. decreto 13 novembre 1924, n. 2349, a favore della Regia scuola professionale per ciechi adulti di Firenze, sono modificati come appresso:

il Ministero della pubblica istruzione	L. 50,000
il comune di Firenze	» 20,000
la provincia di Firenze	» 20,000
il Consiglio provinciale dell'economia di Firenze	» 8,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 222. — FERZI.

Numero di pubblicazione 504.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 3293.

Riordinamento del Regio laboratorio-scuola di Fuscaldo, ed aumento dei contributi da parte degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2201, concernente il riordinamento della Regia scuola professionale per plastica, ebanisteria ed intaglio in Fuscaldo;

Visto il R. decreto 15 aprile 1928, concernente aumenti dei contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta scuola professionale;

Viste le deliberazioni del comune di Fuscaldo del 25 febbraio 1928 e della provincia di Cosenza del 15 dicembre 1927;

Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento industriale, agrario e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio laboratorio-scuola di Fuscaldo viene riordinato con l'aggregazione di due sezioni: una per falegnami intagliatori e l'altra per la lavorazione del ferro.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2201, a favore del Regio laboratorio-scuola per falegnami intagliatori in Fuscaldo, sono modificati come appresso:

il Ministero della pubblica istruzione	L. 35,912
il comune di Fuscaldo	» 2,519
la provincia di Cosenza	» 12,275
il Consiglio provinciale dell' economia di Cosenza	» 3,636

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 224. — FERZI.

Numero di pubblicazione 505.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1929, n. 30.

Trasformazione in archivio notarile comunale dell'archivio mandamentale di Arcevia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 29 giugno 1879, n. 4949, e 24 marzo 1923, n. 601, con i quali rispettivamente fu istituito l'archivio notarile mandamentale di Arcevia e venne soppressa la pretura con sede in detto Comune;

Ritenuto che il predetto archivio, anteriormente alla sua istituzione, esisteva come archivio notarile comunale con deposito di atti originali;

Vista l'istanza del podestà del Comune per la trasformazione dell'anzidetto archivio notarile mandamentale in archivio comunale, e visti, altresì, i pareri conformi del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del procuratore del Re di Ancona;

Visti gli articoli 246 e 248 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Arcevia è trasformato in archivio comunale per la conservazione degli atti originali, che già vi si trovavano depositati al momento della istituzione dell'archivio mandamentale. Le copie certificate conformi degli atti notarili, che dalla data anzidetta gli uffici del registro vi hanno depositate, saranno conservate nell'archivio notarile mandamentale di Sassoferrato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 206. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **506.**

REGIO DECRETO 22 novembre 1928, n. **3351.**

Annullamento dei contributi scolastici liquidati in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, a carico dei comuni di Enna, Frosinone, Matera, Nuoro, Pescara, Ragusa, Rieti e Varese, e di altri Comuni ad essi aggregati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 giugno 1928, n. 1482, con la quale fu disposta, con effetto dal 1° luglio 1928, l'assunzione della diretta amministrazione da parte dei comuni di Enna, Frosinone, Matera, Nuoro, Pescara, Ragusa, Rieti e Varese delle rispettive scuole elementari governate dall'Amministrazione scolastica, con il conseguente annullamento dei relativi contributi scolastici consolidati;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2050, col quale il comune di Castrogiovanni fu denominato « Enna »;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, per effetto del quale il comune di Castellammare Adriatico fu unito a quello di Pescara ed il comune di Ragusa Ibla a quello di Ragusa;

Veduto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 74, per effetto del quale furono aggregati al comune di Rieti i comuni di Contigliano, Poggio Fidoni, Cantalice e Vazia: quest'ultimo già denominato Lugnano di Villa Troiana;

Veduti i Regi decreti 26 settembre 1926, n. 1877, 17 gennaio 1926, n. 515, 6 dicembre 1925, n. 2559, 1° luglio 1926, n. 1442, 17 gennaio 1926, n. 419, e 1° luglio 1926, n. 1392, con i quali furono stabiliti, fra gli altri, i contributi dovuti, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, dai Comuni sopracitati in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; nonchè i Regi decreti 29 marzo 1928, n. 990, e 9 febbraio 1928, n. 774, con i quali furono variati alcuni dei suddetti contributi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1928 sono annullati ad ogni effetto i seguenti contributi liquidati a carico dei qui sottoindicati Comuni in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722:

Comune di Enna, già denominato Castrogiovanni	L. 36,800
Comune di Frosinone	» 27,200
Comune di Matera	» 25,600
Comune di Nuoro	» 15,200
Comune di Pescara	» 19,200
Comune di Castellammare Adriatico	» 25,600
Comune di Ragusa	» 33,600
Comune di Ragusa Ibla	» 16,800
Comune di Rieti	» 40,000
Comune di Contigliano	» 9,600
Comune di Poggio Fidoni	» 4,000
Comune di Cantalice	» 4,000
Comune di Vazia, già denominato Lugnano di Villa Troiana	» 4,800
Comune di Varese	» 45,600

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 15. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **507.**

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929, n. **90.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Conti-Gentili », in Alatri.

N. 90. R. decreto 14 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Conti-Gentili », in Alatri, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **508.**

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929, n. **91.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Ovidio », in Sulmona.

N. 91. R. decreto 14 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Ovidio », in Sulmona, e n'è approvato lo statuto

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **509.**

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929, n. **92.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « G. Ferrari », in Varallo Sesia.

N. 92. R. decreto 14 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « G. Ferrari », in Varallo Sesia, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **510.**

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. **3362.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Vittorio Emanuele III », in Albano Laziale.

N. 3362. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Vittorio Emanuele III », in Albano Laziale, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **511.**

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. **3363.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « T. Mamiani », in Pesaro.

N. 3363. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « T. Mamiani », in Pesaro, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **512.**

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. **3364.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Locri », in Gerace Marina.

N. 3364. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Locri », in Gerace Marina, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **513.**

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. **3365.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « B. Rambaldi », in Imola.

N. 3365. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « B. Rambaldi », in Imola, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **514.**

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. **3366.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Ciullo », in Alcamo.

N. 3366. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Ciullo », in Alcamo, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **515.**

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. **3367.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del ginnasio pareggiato di Mirandola.

N. 3367. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del ginnasio pareggiato di Mirandola viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **516.**

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. **3368.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « F. Caracciolo », in Napoli.

N. 3368. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « F. Caracciolo », in Napoli, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **517.**

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. **3369.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Nicola Botta », in Cefalù.

N. 3369. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Nicola Botta », in Cefalù, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929.

Nomina del gr. cord. avv. Roberto De Vito, senatore del Regno, a vice presidente della Commissione centrale per le imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª) sulla imposta di ricchezza mobile;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;
Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato vice presidente della Commissione centrale per le imposte dirette S. E. il gr. cord. avv. Roberto De Vito, senatore del Regno, presidente di sezione del Consiglio di Stato, in sostituzione del cav. di gr. cr. Gabriele Pincherle, senatore del Regno, defunto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1, foglio 326. — SABBATINI.

(392)

REGIO DECRETO 10 gennaio 1929.

Istituzione in seno al Consiglio nazionale delle ricerche di due Comitati nazionali, per l'ingegneria e per l'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, che istituisce il Consiglio nazionale delle ricerche, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1840, che approva il regolamento per il funzionamento del Consiglio anzidetto;
Ritenuta l'opportunità di istituire in seno al Consiglio nazionale delle ricerche due Comitati nazionali, per l'ingegneria e per l'agricoltura;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 gennaio 1929-VII sono istituiti in seno al Consiglio nazionale delle ricerche il Comitato nazionale per l'ingegneria ed il Comitato nazionale per l'agricoltura.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per la pubblica istruzione, proponenti, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 393.

(424)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1928.

Riconoscimento dell'equipollenza alla licenza di una scuola media industriale dei titoli di pratica professionale dei concorrenti al posto di capofficina presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale del Ministero dell'economia nazionale del 23 aprile 1928 concernente il bando di concorso a due posti di capofficina titolare presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria;
Visto il n. 1 dell'art. 4 del suddetto bando il concorso col quale viene richiesto come titolo di studio « la licenza di una scuola media industriale o altri titoli di pratica professionale che dalla III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria industriale e commerciale siano riconosciuti equipollenti »;
Considerato che col passaggio delle scuole industriali dalle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale a quelle della pubblica istruzione è stata soppressa la suddetta Sezione III del Consiglio superiore;
Visto l'art. 115 del R. decreto 30 giugno 1924, n. 969, concernente il regolamento delle scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Il riconoscimento dell'equipollenza alla licenza di una scuola media industriale dei titoli di pratica professionale presentati dai concorrenti al concorso per capofficina titolare presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria di cui al n. 1 dell'art. 4 del decreto Ministeriale del Ministero dell'economia nazionale del 23 aprile 1928, sarà effettuata dal competente ufficio del Ministero della pubblica istruzione in conformità delle norme dell'art. 115 e seguenti del R. decreto 30 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà applicazione con decorrenza dalla data della suddetta pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(401)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1928.

Ragguaglio delle valute estere agli effetti della tassa di bollo sui titoli esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 199, 200 e 205 della tariffa delle tasse di bollo allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268;

Considerato che in seguito alle riforme monetarie adottate in Italia ed in altri Stati sono venute a mutare le parità auree delle varie valute rispetto alla lira, indicate, agli effetti della tassa di bollo sui titoli esteri, dai decreti Ministeriali 8 novembre 1909, 23 febbraio 1911 e 13 febbraio 1927;

Tenuta presente l'opportunità di agevolare, agli uffici incaricati della percezione della tassa, la determinazione del valore imponibile coll'arrotondare il ragguaglio delle singole monete estere fino al centesimo di lira italiana;

Determina:

Alle parità indicate, agli effetti della tassa di bollo sui titoli esteri, dai decreti Ministeriali 8 novembre 1909, 23 febbraio 1911 e 13 febbraio 1927, sono sostituite quelle prodotte nell'acclusa tabella.

Le stesse parità monetarie si applicheranno anche nella commisurazione delle tasse di che agli articoli 200 e 205 della tariffa anzidetta.

Roma, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

TABELLA.

Ragguaglio in lire italiane delle unità monetarie degli Stati esteri.

Stato estero	Unità monetaria	Parità in lire italiane
Albania	Franco	3.67
Argentina	Peso oro	18.33
	» carta	8.07
Austria	Corona	3.85
	Scellino	2.67
Belgio	Franco belga oro	3.67
	Belga	2.64
Bolivia	Boliviano argento	7.40
	» oro	18.49
Brasile	Milreis	6.16
	Cruzeiro	9.25
Bulgaria	Leva	3.67
Canadà	Dollaro S. U.	19.00
Cecoslovacchia	Corona	3.84
Cile	Peso	2.31
Columbia	Peso	18.49
Cuba	Peso	19.00
Danimarca	Corona	5.09
Danzica	Fiorino	3.70
Egitto	Lira Egiziana	94.84
Estonia	Corona	5.09
Finlandia	Marco	0.48
Francia	Franco vecchio	3.67
	Franco	0.74
Germania	Reichmark	4.53
Giappone	Ien	9.47
Grecia	Dracma	0.25
Guatemala	Quetzal	19.00
Haiti	Gourde	3.80
Honduras	Peso Lempiras	9.50
Indie Inglesi	Rupia nuova	6.93
Inghilterra	Sterlina	92.46
Jugoslavia	Dinaro	3.67
Lettonia	Lat	3.67
Lituania	Litas	1.90
Messico	Peso	9.47
Nicaragua	Cordoba	19.00
Norvegia	Corona	5.09
Olanda	Fiorino	7.64
Paraguai	Peso oro	18.33
Perù	Lira Peruviana	92.46
Portogallo	Scudo	20.53
Polonia	Zloty	2.13
Romania	Leu	3.67
Russia	Cervonetz	97.77
Salvator	Colon	9.50
Siam	Tical	8.40
Spagna	Peseta	3.67
Stati Uniti	Dollaro	19.00
Svezia	Corona	5.09
Svizzera	Franco	3.67
Turchia	Lira Turca (100 piastre)	83.53
Ungheria	Pengo	3.32
Uruguay	Peso	19.65
Venezuela	Bolivar	3.67

Il Ministro: MOSCONI.

(403)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1929.

Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali e Sylos granari emiliani ad esercitare Magazzini generali in Imola.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali;

Esaminata l'istanza in data 20 agosto 1928-VI del presidente della Società anonima Magazzini generali e Sylos granari emiliani con sede in Imola;

Sentito il parere dell'autorità locale competente;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima Magazzini generali e Sylos granari emiliani è autorizzata all'esercizio di Magazzini generali per il deposito delle merci nazionali in Imola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(410)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1929.
Norme per la compilazione del cartellino modello A destinato al Casellario centrale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il n. 57 delle istruzioni pei funzionari giudiziari circa il servizio del Casellario giudiziale, testo unico approvato col decreto Ministeriale 5 novembre 1908, innovate col successivo decreto Ministeriale 23 dicembre 1913 e con l'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2023, secondo il quale l'obbligo della compilazione del cartellino per il Casellario centrale è attualmente limitato alle sole condanne per delitti preveduti dai codici;

Ritenuta la necessità della iscrizione nel Casellario centrale di tutte indistintamente le condanne pei delitti preveduti dalla legge 25 novembre 1926, n. 2008, e dai Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2026, e 13 marzo 1927, n. 313, nonchè dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 59 del regolamento approvato col R. decreto 3 ottobre 1913, n. 1178, che dà facoltà al Ministro per la giustizia di determinare le specie dei cartellini la trasmettere e conservare nel Casellario centrale;

Decreta:

Per tutte indistintamente le decisioni di condanna riguardanti delitti preveduti nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, nei Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, nonchè nella legge 24 dicembre 1925, n. 2263, deve essere compilato il cartellino modello A per il Casellario centrale.

Resta in tal senso modificato il n. 57 delle istruzioni pei funzionari giudiziari circa il servizio del Casellario giudiziale (testo unico approvato col decreto Ministeriale 5 novembre 1908) innovate col successivo decreto Ministeriale 23 novembre 1913 e con l'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2023.

Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: ROCCO.

(423)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 271.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data: 19 ottobre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Roscigno Sebastiano fu Cesare — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 1256.50 consolidato 5 %, con decorrenza 1° ottobre 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(415)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 274.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 %, n. 304158 per la rendita annua di L. 1060, intestato ad Alvino Carlo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Perotti Carolina vedova Alvino, domiciliato a Torino.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 2 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: IACURTI.

(416)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 30.

Media dei cambi e delle rendite
del 5 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.66	Belgrado	33.62
Svizzera	367.63	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.675	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.66	Norvegia	5.10
Spagna	292 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.537	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.10
Praga	56.62		
Romania	11.45	Rendita 3.50 %	71.675
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	7.99	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	82.80
Dollaro Canadese	19.025		
Oro	368.39	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 25).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	721854	140 —	Peditto *Antonio* fu Felice, minore sotto la tutela di Peditto Antonino fu Antonino, domiciliato in Messina.	Peditto *Antonino* fu Felice, minore ecc. come contro.
»	807963	10,500 —	Dozzio Giovanni di Stefano, dom. a Milano.	Dozzio Giovanni di Stefano, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Milano.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-26	1591 2468	Cap. 5,000 — » 10 000 —	*Maci-Pagliardini* Elvira fu Luigi.	*Pagliardini* Elvira fu Luigi, *moglie di Maci Adolfo.*
Cons. 5 %	404941	180 —	*Fiorello* Giuseppa fu Vincenzo-Nicola, nubile, dom. a Lecce.	*Fiorelli* Giuseppa fu Vincenzo-Nicola, *minore sotto la p. p. della madre Miglietta Gaetana, ved. Fiorelli Vincenzo-Nicola*, dom. a Lecce.
» »	241647 37270	110 — 55 —	Schipsi *Linda* di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Chieti.	Schipsi *Linta* di Domenico, minore ecc., come contro.
»	387771	90 —	Adorni *Iside* fu Africo, minore sotto la p. p. della madre Bortolotti Rosalinda fu Pietro, ved. Adorni, domic. in Casalmaggiore (Cremona).	Adorni *Iride* fu Africo, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinario eserc. 1926-27	499	Cap. 1,000 —	Amione *Prospero* fu Francesco.	Amione *Prospera* fu Francesco *ved. Bonadonna.*
»	744	» 2,000 —	*Buonadonna* Prospera fu Francesco.	*Amione* Prospera fu Francesco *ved. Bonadonna.*

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(71)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	212376	Gentili Admeto di Tullio domic. a Roma, vincolata.............. L.	1030 —

Roma, 31 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(413)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.